

346 04



COMUNE DI VILLANOVA TULO PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Art. 39 D.Lgs. 449/97 e art. 6 D.Lgs. 165/2001. Programmazione triennale fabbisogno di personale anni 2016-2018.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 in Villanova Tulo nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Sono presenti all'adunanza:

Loddo Giuseppe	SINDACO	P
MULAS ALESSIO	VICE SINDACO	P
SULIS IGNAZIO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS FABRIZIO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza il SINDACO Dr. Loddo Giuseppe, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. CAU GRAZIELLA.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'articolo 6, commi 1, 4, 4-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9.*
 - 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
 - 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

VISTO:

DELIBERA DI GIUNTA n.11 del 29-03-2016 COMUNE DI VILLANOVATULO

- 1) l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 il quale testualmente recita: *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*
- 2) l'articolo 3, comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 novella che *fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2016-2018 ed in particolare:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

DATO ATTO inoltre che il comma 557-quater, inserito dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

VISTA la ricognizione delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 nonché nell'anno 2015 e il conseguente limite di spesa di personale per l'anno 2016;

DATO ATTO altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

PRESO ATTO altresì che, a seguito di collocamento a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2013, si è reso vacante per cessazione n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - vigile urbano cat. C3;

CONSIDERATO che in questo Comune non si è verificata alcuna cessazione negli anni 2014 e 2015 e non vi è alcuna graduatoria vigente nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

CONSIDERATO altresì che nell'anno 2016 si prevede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie di n. 1 dipendente F.T. Istruttore Direttivo Tecnico cat. D3;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 in data odierna., esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica", con la quale è stata modificata la dotazione organica dell'ente;

VISTA la ricognizione dei risparmi delle cessazioni dell'anno 2013 e quelle che si prevede nell'anno 2016 e la conseguente determinazione della capacità assunzionale effettuata dal Responsabile dei servizi finanziari a norma dell'art.3 comma 5 e 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e dell'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015;

VISTA la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che il rapporto spese di personale/spese correnti dell'anno 2015 risulta essere inferiore al 25%;

RICHIAMATE le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2016-2018, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2016 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali dell'anno 2014 relativa alla cessazione dell'anno 2013 pari ad €. 23.189,80;

ATTESO che la capacità assunzionale della cessazione che si verificherà nell'anno 2016 potrà essere utilizzata nell'anno 2017 nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2016-2018, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti assunzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 Part Time 70% (capacità assunzionale 2014);

n.1 posto di Istruttore Tecnico cat. C Part Time 30% (capacità assunzionale 2016 e resti capacità assunzionale 2014);

RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

RICORDATO che questo ente:

1. ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
2. ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
3. ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 predisposta dal responsabile del servizio amministrativo predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, a seguito di attenta valutazione:

- a) dei posti vacanti in pianta organica;
- b) delle cessazioni di personale verificate nell'ultimo triennio e che si verificheranno nel triennio 2016-2018;

c) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
d) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
e) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO in particolare che il nuovo piano occupazionale 2016-2018 prevede complessivamente n. 2 posti da ricoprire mediante:

1. **concorso pubblico** (mediante utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali del 2014 derivanti dalla cessazione dell'anno 2013, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento); fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001;
2. **mobilità volontaria** (da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 - legge di stabilità 2015);

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO in proposito il verbale n. 2 rilasciato in data 29/03/2016, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

ACCERTATO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota n. 1576 e n. 1578 in data 26/03/2016 ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la **programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018** ed il **piano occupazionale 2016** nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché di contenimento della spesa di personale:

ANNO 2016

1) l'assunzione a tempo indeterminato della seguente figura:

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecno cat. DI Part Time 70% mediante utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali del 2014 derivanti dalla cessazione dell'anno 2013, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- a) mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- b) concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

ANNO 2017

DELIBERA DI GIUNTA n.11 del 29-03-2016 COMUNE DI VILLANOVATULO

2) l'assunzione a tempo indeterminato della seguente figura:

n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C Part Time 30%

da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) (utilizzando facoltà assunzionali del 2016 e resti delle facoltà assunzionali del 2014);

DI DARE ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018

- è stato redatta nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;
- è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale,

DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

DI riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 13-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Loddo Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 13-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to DEMURO MARIA LUISA

DELIBERA DI GIUNTA n.11 del 29-03-2016 COMUNE DI VILLANOVATULO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Loddo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAU GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 29-03-2016 per quindici giorni.

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo e trasmessa in copia con nota n. _____ del _____ al _____

Ai sensi dell' art. 126, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00

Ai sensi dell' art. 127, 1° o 3° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAU GRAZIELLA

Immediatamente eseguibile (Ai sensi dell' art. 134, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

Esecutiva in data _____, 10° giorno dopo la pubblicazione (Ai sensi dell' art. 134, 3° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAU GRAZIELLA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 29-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE